

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2011, n. 2

**Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23
“Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia
non statale”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”

1. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, è così sostituito:

“Articolo 2

1. La Giunta regionale eroga annualmente contributi a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto:

- a) al numero delle sezioni funzionanti;*
- b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;*
- c) al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.”.*

Art. 2

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”

1. L’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, è così sostituito:

“Articolo 3

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 gennaio 2011

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”

Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 ottobre 2010, dove ha acquisito il n. 98 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Caner, Bond, Bortolussi, Foggiato, Franchetto, Pettenò, Puppato e Valdegamberi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 16 novembre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 dicembre 2010, n. 13.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con la presente proposta di legge si vuole proporre l’abrogazione dei criteri di contribuzione emanati per le scuole dell’infanzia non statali, ai sensi della legge regionale n. 23/1980 rivisti con legge re-

gionale n. 23/2007. L'ipotesi introdotta con legge regionale n. 23/2007 porterebbe a una diminuzione del contributo regionale mediamente pari ad euro 3.800 per n. 126 scuole dell'infanzia situate nei comuni al di sotto dei tremila abitanti. L'obiettivo che ci si pone è quello di adottare un metodo di calcolo che non penalizzi o peggio discrimini i piccoli comuni, rispetto ai comuni con una popolazione residente superiore ai 3.000 abitanti.

Pertanto si propone di non distinguere, nella ripartizione del fondo assegnato alle scuole dell'infanzia non statali, fra comuni con più di 3.000 residenti rispetto ai comuni sotto i 3.000 abitanti in quanto ciò porterebbe ad una gravosa flessione nei finanziamenti pubblici riconosciuti dalla Regione del Veneto alle piccole realtà locali che sono invece importanti.

I piccoli comuni sono proprio quelli che si trovano a gestire con difficoltà i propri bilanci aggravati da un minor trasferimento di risorse finanziarie da parte degli organi centrali, ma anche per un minor gettito da parte delle famiglie residenti.

L'intendimento della presente proposta vuole ribadire la preminenza del ruolo sociale che le scuole dell'infanzia svolgono sul nostro territorio, le quali spesso rappresentano l'unico riferimento socio-educativo delle propria realtà territoriale, per i bambini dai 3 ai 6 anni e le rispettive famiglie.

L'articolo 3 viene, invece, semplificato nella sua formulazione in quanto ai fini della determinazione dei contributi spettanti alle scuole dell'infanzia non statali e centri infanzia, sono indispensabili i dati relativi ai bambini frequentanti e alle sezioni attivate, ai sensi della norma nazionale vigente, mentre non sono necessarie le informazioni precedentemente richieste in merito all'edificio e agli impianti.

Inoltre si propone di anticipare il termine di scadenza entro il quale le scuole presentano la loro richiesta, in quanto è possibile in questo caso determinare gli importi spettanti ad ogni singolo ente nei primi mesi dell'anno finanziario seguente. In tal modo è possibile liquidare quanto spettante non appena il bilancio finanziario è stato approvato dal Consiglio regionale. Si fa presente che alla data del 31 ottobre, gli enti titolari delle scuole sono già in possesso dei dati reali relativi all'anno scolastico iniziato.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 15 del 16 novembre 2010, apportando modifiche nel titolo ed esprimendo all'unanimità - (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro, Italia dei Valori) parere favorevole - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali